



279 16 MAG. 2006 *ley*

**OGGETTO:** "Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi ad enti locali e ad associazioni per la promozione ed il sostegno delle attività. Legge Regionale 1° settembre 1999, n. 22."

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTO l'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) per il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO altresì l'articolo 7, comma 1 della Legge Regionale 22 ottobre 1993, n. 57, per il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione, nella legge che disciplina la materia o in apposito provvedimento amministrativo da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione Regionale deve attenersi;

VISTA la Legge Regionale 10 settembre 1999, n. 22, concernente: "Promozione e sviluppo dell'Associazionismo nella Regione Lazio" e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la medesima Legge, all'articolo 6, prevede il sostegno dell'associazionismo attraverso la concessione di contributi:

- A) agli Enti Locali che presentino annualmente piani di intervento a favore di iniziative e progetti di gruppi di associazioni operanti sul territorio ed iscritte al registro di cui all'articolo 9;
- B) alle Associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 9 che presentino iniziative e progetti compiutamente documentati direttamente alla Regione;

VISTA la precedente deliberazione del 4 aprile 2000, n. 1071 che fissa i criteri e le modalità per il riparto dei fondi in bilancio in favore degli Enti Locali e delle Associazioni di promozione sociale;

RITENUTO pertanto, per la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa di dover rideterminare i criteri e le modalità per il riparto dei fondi disponibili, fissati dalla sopra citata deliberazione n. 1071/2000;

SENTITO l'Osservatorio Regionale sull'associazionismo, di cui all'articolo 10 della Legge Regionale n. 22/99 nella seduta del 19/04/2006;

ATTESA la propria competenza a determinare, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, come previsto dal comma 2 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 22/99;

all'unanimità

*ley*

DELIBERA

279 16 MAG. 2006 lu

1) Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente, di approvare i seguenti criteri e modalità per il riparto dei fondi in bilancio relativi ai contributi da erogare agli Enti Locali ed alle Associazioni di cui alla Legge Regionale n. 22/99;

**A) Ammissibilità delle richieste:**

Saranno ammesse ai sensi dell'articolo 93, comma 1, della Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 6 le domande pervenute entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferiscono le domande stesse. Le domande di contributo dovranno essere presentate alla Regione Lazio Dipartimento Sociale, Direzione Regionale Servizi Sociali, Area - 07, Viale del Caravaggio n. 99, 00147 Roma;

**Per gli Enti Locali:**

- 1) Saranno ammesse le richieste degli Enti Locali, che presentino annualmente piani di intervento a favore di iniziative e/o progetti di gruppi di associazioni operanti sul territorio ed iscritte al registro di cui all'art. 9, della Legge Regionale n. 22/99;
- 2) Saranno ammesse le richieste degli Enti Locali relative a piani di intervento il cui importo non superi €. 50.000,00;
- 3) Saranno escluse le richieste relative agli Enti Locali:
  - a) che non abbiano rendicontato i contributi già ricevuti;

**Per le Associazioni:**

1. Sarà ammessa una sola richiesta di contributo per ogni singola associazione;
2. Saranno ammesse le richieste corredate dalle seguenti dichiarazioni:
  - a. dichiarazione che per il progetto o iniziativa presentato non sono stati erogati o richiesti contributi ad altri Enti pubblici o privati in misura superiore alla quota parte delle spese non coperte dal contributo richiesto alla Regione;
  - b. dichiarazione di impegno a realizzare il progetto o l'iniziativa, qualora ammesso al contributo;
  - c. dichiarazione di impegnarsi a rimettere la copia dei necessari permessi, autorizzazioni, nulla - osta previsti dalla normativa vigente, nel caso in cui l'organizzazione presenti un progetto o svolga un'iniziativa che li richiedano, al momento della comunicazione della concessione del contributo e, comunque, prima dell'erogazione dello stesso;
3. Saranno escluse le richieste relative ad Associazioni:
  - a) che non abbiano rendicontato i contributi già ricevuti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della Legge Regionale n. 22/99;
  - b) che abbiano in corso procedimenti di cancellazione dal Registro Regionale delle Associazioni;
  - c) che siano già ricomprese nei piani di intervento dei Comuni;

La domanda di contributo deve contenere la descrizione dell'attività o del progetto da realizzare, l'indicazione dei tempi di realizzazione dell'iniziativa, il preventivo analitico di spesa e copia del bilancio relativo all'anno precedente cui è riferita la richiesta del contributo.

**B) Spese ammissibili.**

lu

279 16 MAG. 2006 lu

Sono ammesse a contribuzione e possono pertanto essere incluse nei preventivi anche le seguenti spese:

- a) quota parte delle spese per il personale, collaboratori e consulenti, che devono essere coerenti e proporzionate con il progetto o l'iniziativa presentata;
- b) i rimborsi per le spese, sostenute dal personale di cui al precedente punto a), inclusi i volontari, secondo i criteri e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di categoria;
- c) l'importo delle spese di gestione ordinaria sostenute dall'Associazione deve essere coerente e proporzionato con il progetto o l'iniziativa presentata;
- d) una quota parte dei lavori di manutenzione ordinaria della sede, proporzionata e coerente con il progetto o iniziativa presentata;
- e) le spese di progettazione e rendicontazione nella misura massima del 10% dell'importo del contributo;
- f) acquisto di beni e servizi, purché inerenti con il progetto o l'iniziativa presentata;
- g) gli oneri contributivi a carico dell'Ente relativi a retribuzioni e compensi corrisposti al personale di cui al precedente punto a);

### C) Determinazione dell'entità del contributo.

Le risorse saranno impegnate al 30% per i piani di intervento presentati dagli Enti Locali e per il restante 70% per i progetti e le iniziative presentati dalle Associazioni. Eventuale quota parte dei fondi non utilizzati in favore degli Enti Locali verrà utilizzata in favore delle Associazioni e viceversa.

L'entità del contributo verrà determinata nel seguente modo:

- Per gli Enti Locali l'importo del contributo sarà determinato in relazione alle disponibilità di bilancio e, in ogni caso, non potrà essere inferiore al 30% della spesa prevista per la realizzazione dei piani di intervento, né superare il 50% della stessa;
- Per le associazioni l'importo del contributo è determinato nella misura del 50% della spesa massima prevista e ritenuta ammissibile per la realizzazione delle iniziative o dei progetti.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste delle Associazioni relative a iniziative o progetti la cui spesa complessiva non superi l'importo di €. 26.000,00.

### D) Determinazione delle priorità.

L'assegnazione dei contributi alle Associazioni di Promozione Sociale è effettuato in base alla graduatoria formulata con l'attribuzione dei seguenti punteggi:

#### I) Per gli Enti Locali:

- a) **Punti 5** -Piani di intervento di più Comuni nell'ambito distrettuale per iniziative e progetti di Associazioni che operano nel territorio di diversi Comuni. (Il piano deve essere presentato dal Comune individuato quale capofila);
- b) **Punti 4** -Piani di intervento presentati da Enti Locali che non abbiano mai ottenuto finanziamenti.  
1 punto per ogni anno intercorso dall'ultimo finanziamento, fino ad un massimo di 4 punti;
- c) **Punti 3** -Piani di intervento relativi a servizi carenti o assenti sul territorio;
- d) **Punti 1** -Piani di intervento già presentati negli anni precedenti e ritenuti ammissibili, non finanziati per insufficienza di fondi disponibili;

A parità di punteggio verrà data priorità agli Enti Locali, o loro aggregazioni, con il maggior numero di abitanti.

lu

**II) Per le Associazioni:**

a) **Punti 4** - Progetti e/o iniziative presentati da Associazioni che non abbiano mai ottenuto finanziamenti.

1 punto per ogni anno intercorso dall'ultimo finanziamento per le Associazioni già finanziate in precedenza, fino ad un massimo di 4 punti. Per le Associazioni che presentano progetti o attività di cui alla lettera c), il punteggio da attribuire ad ogni singola Associazione, che partecipa al progetto o attività comune è quello derivante dalla media del punteggio attribuibile ad ognuna delle stesse Associazioni;

b) **Punti 4** - Progetti ed iniziative relativi a servizi carenti o assenti sul territorio;

c) **Punti 2** - Progetti o iniziative di più Associazioni da realizzare in collaborazione tra di loro, a seguito di intesa documentata, presentati dalle singole Associazioni con la specificazione della parte di propria competenza. L'importo del progetto o dell'iniziativa di ciascuna Associazione non può superare €. 26.000,00;

d) **Punti 1** - Progetti e iniziative già presentati nell'anno precedente, ritenuti ammissibili e non finanziati per insufficienza di fondi;

A parità di punteggio verrà data priorità alle Associazioni iscritte da più tempo nel Registro Regionale.

**E) Modalità di erogazione e rendicontazione.****I) Per gli Enti Locali.**

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione.

Gli Enti Locali dovranno relazionare in ordine all'attuazione del piano di intervento e dell'impiego del contributo regionale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione.

**II) Per le Associazioni.**

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione.

1) Le Associazioni che ottengono contributi dovranno rendicontare l'ammontare del contributo ricevuto entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione. Le Associazioni, il cui rendiconto non è scaduto possono essere iscritte nel riparto successivo dei fondi. L'erogazione del contributo avverrà, comunque, alla presentazione della corretta rendicontazione dei precedenti contributi;

2) La rendicontazione deve consistere in una relazione sull'attività o sul progetto realizzato con l'indicazione delle spese effettivamente sostenute corredate dalla copia dei giustificativi di spesa, con l'apposizione della dichiarazione di conformità all'originale da parte del Presidente dell'Associazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000;

3) La relazione di cui al punto 2) deve illustrare:

a) le attività svolte e le relative modalità di svolgimento, in conformità al progetto o iniziativa presentata. Sono ammesse parziali modifiche del progetto o iniziativa, purché adeguatamente motivate e preventivamente comunicate ed autorizzate dalla Direzione Regionale;

b) i tempi di realizzazione dell'iniziativa o progetto;

c) gli obiettivi conseguiti.

La documentazione giustificativa delle spese sostenute deve essere in regola con la normativa fiscale e contributiva. Ad essa vanno allegate le copie dei modelli di versamento delle ritenute fiscali e contributive effettuate.

2) di stabilire che i criteri di cui al punto precedente, lettera E) "Modalità di erogazione e rendicontazione" si applicheranno anche alle richieste di contribuzione, che sono state presentate nel 2005.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

*ley*